

MAGGIORE GIURISPRUDENZA SUI COMPENSI DEL C.T.U.

Le norme che regolano la materia dei compensi per le attività di ausilio all'autorità giudiziaria, come già rilevato, presentano alcune carenze funzionali, in particolare per quanto attiene le diverse tipologie di accertamenti a cui sono chiamati gli esperti;

Ciò impone una lettura combinata e sistematica con il complesso quadro dei numerosi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione.

Infatti, questa, ha fornito fondamentali interpretazioni in relazione a questioni e temi rilevanti per il consulente, perito ed ausiliario. È primario per questi, quindi, conoscerne il contenuto onde applicarne il relativo dettato nei diversi ambiti.

Di seguito passiamo in rassegna i temi più importanti, accompagnati dalle pronunce più significative, precisando che una loro diretta applicazione sarà rimandata al capitolo seguente delle esemplificazioni pratiche. Il compendio analitico delle sentenze è invece riportato nel Capitolo VIII.

1. IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE LE TARIFFE PROFESSIONALI

Nello svolgimento degli incarichi, di ausilio all'autorità giudiziaria, nei diversi ruoli, indipendentemente dalla categoria professionale dell'ausiliario, in nessun caso, è possibile far riferimento alla tariffa professionale. Ciò perché tali attività, svolte nell'interesse generale costituiscono un *munus publicum* non assimilabile all'esercizio della libera professione.

La natura pubblicistica dell'incarico affidato al consulente tecnico di ufficio, esclude in ordine alla determinazione del compenso il rinvio ricettizio alle tariffe professionali, dettate per regolare i rapporti fra i professionisti ed i privati, sia pur compatibilmente con l'interesse generale, atteso che il richiamo operato dall'art. 2 della legge n. 319 del 1980 al metodo di stima da adottarsi con riferimento alle tariffe professionali rappresenta soltanto l'indicazione di un possibile, ma non tassativo, parametro per la predisposizione del compenso (*Cass., Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837*).

2. ONNICOMPENSIVITÀ DEGLI ONORARI

In linea generale — come fissato dall'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 — tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta del C.T.U. di calcolare, in aggiunta al compenso stabilito dalla norma per l'attività compiuta (*ad esempio attività di stima immobiliare - art. 13*) uno separato per alcune altre attività (*ad es. partecipazioni alle udienze od accessi ai pubblici uffici*).

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti (*art. 29, D.M. 30 maggio 2002*).

Una possibilità per supplire a detta limitazione — come trattato nel punto seguente — è offerta al consulente dalla facoltà di cumulare gli onorari relativi alle distinte tabelle, quando ricorrano i presupposti, ovvero se i quesiti formulati dal giudice implicino distinte ed autonome attività.

3. CUMULABILITÀ DEGLI ONORARI

La problematica è concreta e molto frequente negli incarichi, soprattutto nell'odierno processo civile dove al consulente sono posti quesiti - spesso anche in numero rilevante - con diverse finalità.

In realtà, come già segnalato, ed in linea generale, vale l'unicità dell'incarico statuito dall'art.29 delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, e quindi la onnicomprensività degli onorari, intendendosi per essa la totalità degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze e a ogni altra attività concernente i quesiti.

Discorso diverso va fatto se i quesiti posti, in ordine alle attività richieste, siano diversi e autonomi tra loro. Se è pur vero che la cumulabilità per un unico incarico peritale, di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse, non risulta ammissibile laddove gli onorari sono diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio, dovendo avere riguardo nella sua globalità al conseguente accertamento finale, non può trovare accoglimento questa interpretazione qualora gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implicino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia.

In questo caso è possibile ricorrere a conteggi separati del compenso cumulandoli poi tra loro. Ciò determina una rilevante portata del concetto di cumulabilità nel calcolo del compenso per il consulente tecnico.

In tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia. Ne consegue che esse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito od il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie (Cass. Sez. I, 2 novembre 1995, n. 11403).

Conforme e più recente pronunciamento:

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa alla quantificazione del danno subito da una società per la cattiva gestione da parte dell'amministratore e dei sindaci, la S. C., essendo necessarie specifiche indagini in tema sia di bilanci che di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, ha ritenuto giustificata l'applicazione di criteri distinti di determinazione del compenso a seconda dell'attività svolta, ancorché considerata unitariamente in relazione all'unico finale accertamento demandato dal giudice) (Cass. Sez. II, 23 marzo 2007, n. 7186).

Si ritiene, per analogia, che il criterio interpretativo adottato dalla S.C.C. possa essere esteso a tutti i casi in cui, al consulente, siano richiesti, contemporaneamente, accertamenti la cui tipologia sia regolata da tabelle diverse, così da consentirne la cumulabilità:

- art. 2 (materia amministrativa, contabile e fiscale) e art. 5 (materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili);
- art. 2 (materia amministrativa, contabile e fiscale) e art. 16 (materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali);
- art. 12 (materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi) e art. 16 (materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei

danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali;
— art. 13 (materia di estimo) e art. 16 (materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali).

In relazione a quanto osservato è pertanto essenziale evidenziare se le finalità del quesito hanno prodotto **accertamenti autonomi e distinti** o, invece, **accertamenti accessori e assorbiti** come si è già evidenziato.

Nel primo caso, si tratta di ispezioni che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto.

Nel secondo caso, gli accertamenti risultano collegati e in vario modo compresi e — appunto — assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto.

Con ogni evidenza, nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, vale il concetto dell'unitarietà del compenso.

Il manuale tratterà in modo pratico ed intuitivo casi di applicazione della cumulabilità del compenso nel capitolo VII e nel formulario.

4. VALORE AL QUALE APPLICARE GLI ONORARI A PERCENTUALE

L'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia.

Per quanto attiene la perizia essa ha riguardo al processo penale mentre la consulenza tecnica al processo civile.

Ne consegue pertanto che nel processo civile il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento al valore stimato come l'art.13 e art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio

Questo deve essere preconstituito al momento della domanda dovendo altrimenti ritenersi l'indeterminabilità del valore di causa con la conseguente applicazione del sistema delle vacanze, che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento.

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino preconstituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (*Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414*).

Nel caso, invece di valore dichiarato negli atti introduttivi, non appare infondata la considerazione della necessità di dover esaminare se tale valore possa essere commisurato all'opera svolta dal consulente, poiché è frequente la condizione che ad un valore della controversia dichiarato molto contenuto corrisponda un lavoro assai impegnativo e massivo dell'ausiliario. In questi casi ricorrerebbero i presupposti per richiedere l'applicazione dell'aumento degli onorari come stabilito dall'art. 52, d.P.R. 155/2002 oppure il ricorso all'applicazione delle vacanze.

Infatti, la materia oggetto della controversia, ancorché espressamente prevista dalle tabelle allegata al D.M. 30 maggio 2002, condurrebbe all'applicazione di tariffa che risulterebbe iniqua rispetto al lavoro profuso dal consulente; cosicché la S.C.C. ha ritenuto ammissibile, in tali particolari casi, l'applicazione delle vacanze in luogo delle tabelle.

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (*Cass. Sez. II, 19 luglio 1999, n. 7687*).

Un orientamento della Suprema Corte di Cassazione estremamente interessante in questa particolare fattispecie di situazioni, ossia in mancanza di un valore della controversia (sempre nei casi di accertamento tecnico preventivo) ovvero nei casi, appena citati, ove il valore della stessa sia esiguo a fronte di un lavoro impegnativo del consulente, è quello che ritiene ammissibile applicare la tabella a percentuale sul valore o importo desunto dal consulente nella propria relazione peritale.

Invero nella ipotesi che questa abbia prodotto un valore (ad esempio la determinazione di un danno) la tabella art.11 può riferirsi a questo in luogo del valore della controversia nella ipotesi che l'applicazione di questa conduca ad un valore iniquo rispetto al lavoro profuso dal consulente.

Il compenso al C.T.U. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso d.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti si di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile (*Cass. Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3509*).

E' evidente che per ricorrere a detta fattispecie di possibilità occorre che nella relazione peritale sia espresso un valore in mancanza del quale si rende inevitabile ricorrere al sistema della vacanze.

Nel caso di «valutazione parziale», l'applicazione della tariffa a percentuale deve essere applicata alla somma oggetto di contestazione e non all'intero valore della cosa comprendente quella cui si riferisce la somma. Ad esempio, in applicazione analogica di detto concetto se si chiede al consulente la valutazione estimativa di una porzione immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato, il relativo art. 13 deve applicarsi al valore determinato della sola porzione immobiliare e non al valore complessivo del fabbricato.

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica (*Cass. Sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061*).

5. ONORARI VARIABILI DA MINIMO A MASSIMO

Nel caso di onorari con un importo da stabilirsi da tra un minimo e un massimo, essendo la decisione sull'applicazione dell'importo legata alla scelta discrezionale del giudice su proposta del consulente, lo stesso ausiliario deve segnalare al magistrato ogni aspetto utile e necessario ad evidenziare il pregio, la completezza della prestazione nonché le difficoltà e la complessità incontrate nello svolgimento dell'incarico.

Proprio per questo scopo, è importante adottare le modalità di redazione del documento per la richiesta del compenso proposte nel precedente capitolo.

6. ONORARI A TEMPO (VACAZIONI)

Le vacanze, che determinano la misura dell'onorario al tempo occorso per lo svolgimento dello stesso, sono un criterio residuale per il calcolo del compenso dell'ausiliario.

Si applicano quando non è possibile procedere all'applicazione degli onorari fissi e variabili, siano essi quelli da un minimo ad un massimo o quelli a percentuale o quando risulti indeterminabile il valore dell'oggetto della causa o quando, comunque, non sia logicamente possibile l'estensione analogica delle tabelle, come visto nel richiamo della sentenza nella pagina precedente.

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, qualora non sia possibile attenersi al valore della controversia stante il carattere indeterminabile di quest'ultimo, si deve procedere mediante il sistema delle vacanze (Cass. Sez. III, 11 febbraio 1987, n. 1500).

In limitati casi è possibile ricorrere all'applicazione del sistema delle vacanze per un'attività ulteriore rispetto a quella inquadrata nelle attività di cui alle finalità principale del quesito.

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un QUID PLURIS non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837).

Per quanto attiene all'individuazione della prima vacanza, è necessario precisare che la norma all'art. 4 della legge 319/80 parla di «... la prima vacanza...»; ciò è da intendersi la prima vacanza in assoluto dell'incarico e non la prima per ogni sessione di lavoro. Cosicché nella richiesta di liquidazione calcolata con il sistema delle vacanze per n. 100 vacanze, si ha per la vacanza n. 1 ad € 14,68 e le seguenti n. 99 ad € 8,15.

7. ONORARI VARIABILI A PERCENTUALE E IMPORTO MASSIMO

La loro applicazione deve essere legata al valore della controversia — ove non diversamente stabilito (come ad esempio gli artt. 13 e 14 che si riferiscono all'importo stimato) — desunta dalla domanda giudiziale.

Ove questa risulti indeterminabile, si deve far ricorso al criterio residuale rappresentato dal sistema delle vacanze, come riferito al precedente punto 6 ovvero, ove possibile, far ricorso al valore determinato in relazione peritale

La norma nelle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 prevede un importo massimo di scaglione cui applicare le relative percentuali. È ricorrente la questione, in particolare in materia di estimo pensando all'attuale valore degli immobili, di come operare quando si superino tali importi.

Su questo aspetto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che si debba rimanere nell'ambito dei valori fissati dalla norma e non considerare l'eccedenza.

La eventuale eccedenza di valore rispetto a quello massimo stabilito dalle tabelle (€ 516.456,90) — a parere di questo autore, e di alcuni pronunciamenti della S.C.C. — può essere segnalato al giudice per una sua valutazione come indice della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni svolte dal consulente, tale da rendere applicabile il presupposto per l'applicazione

dell'art. 52, d.P.R. 115/2002 *aumento degli onorari*.

Nel disporre in ordine alla liquidazione dei relativi compensi il legislatore ha, pertanto, fatto applicazione non dei principi e dei criteri propri dell'attività privata dei liberi professionisti, ma di quelli che presiedono alla disciplina delle prestazioni rese in favore della collettività, onde tutta la disciplina dei compensi ai consulenti tecnici è stata improntata al principio della determinazione dei compensi minimi e massimi, al di sotto ed al di sopra dei quali non si è ritenuto che il compenso possa scendere o salire, indipendentemente dal valore dell'oggetto della consulenza, fermo restando il correttivo dell'art. 5 della legge 319/80 (*Cass. 30 ottobre 1998, n. 10849*).

In mancanza di un valore della controversia (sempre nei casi di accertamento tecnico preventivo) ovvero nei casi dove il valore della stessa sia esiguo a fronte di un lavoro impegnativo del consulente, è ammissibile applicare la tabella a percentuale sul valore o importo desunto dal consulente nella propria relazione peritale.

E' evidente che per ricorrere a detta fattispecie di possibilità occorre che nella relazione peritale sia espresso un valore in mancanza del quale si rende inevitabile ricorrere al sistema della vacanze.

Il compenso al C.T.U. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso d.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti si di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile (*Cass. Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3509*).

8. SCELTA DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE

La scelta del criterio di liquidazione deve essere operata in funzione delle finalità di accertamento richieste dal giudice e non in relazione agli accertamenti che questo ha indotto. Appare importante riportare, quindi, nel documento di richiesta del compenso, come visto in precedenza, unitamente a tutte le altre informazioni, i quesiti formulati dal giudice in sede di conferimento d'incarico al fine di collegare l'applicazione della norma.

Al fine della liquidazione del compenso al consulente tecnico, secondo le previsioni degli art. 2,3 e 4 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319 e delle tabelle approvate con d.P.R. 14 Novembre 1983, n. 820, il tipo di consulenza va individuato sulla base dell'accertamento richiesto dal giudice e non delle indagini svolte per pervenire a tale accertamento (*Cass. Sez. II, 23 maggio 1991, n. 5858*).

Questo è quello che accade nell'esempio citato della c.d. «valutazione parziale» di un bene, quando il magistrato chiedi la determinazione del più probabile valore di mercato della quota di proprietà di 1/3 di quel determinato bene. E' vero che per giungere a quel valore il consulente ha dovuto stimare il valore dell'intero bene ma è la finalità del quesito (il valore di 1/3) a cui ci deve riferire per il calcolo del compenso

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica (*Cass. Sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061*).

Ciò se ad una prima lettura potrebbe far apparire tale orientamento un limite per il consulente, ad

una considerazione più attenta, se ne individua chiaramente il profilo volto a favorire il concetto della c.d. cumulabilità, quando nello stesso quesito si presentino finalità plurime.

9. AUMENTO DEGLI ONORARI

È possibile aumentare sia gli onorari fissi e variabili sia quelli a vacanze. Mentre per questi ultimi i casi contemplati dalla norma sono assai poco frequenti per non dire astratti — essendo disposto il raddoppio e l'aumento sino alla metà, rispettivamente, per gli incarichi compiuti in termine non superiori a cinque e a quindici giorni — risulta maggiormente frequente la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 che stabilisce «*Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.*» Resta a carico e alla cura del consulente segnalare ogni aspetto utile a favorire la corretta valutazione da parte magistrato.

In tale senso va precisato che l'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non abbia profili di unicità e quando abbia impegnato in modo rilevante il consulente. Ciò significa che nel caso in cui le prestazioni difettino dei requisiti stabiliti dalla norma («*...prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà...*») ma abbiano richiesto un *impegno non comune* per durata e applicazione sia da ritenersi applicabile l'aumento.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319/1980 costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (Cass. Sez. I, 8 ottobre 1997 n. 9761).

L'art. 52 rivela tutta la sua portata anche in altri casi frequenti.

Uno ricorre negli incarichi di estimo e quindi con applicazione dell'art. 13 d.m. 30 maggio 2002, laddove il valore stimato superi il tetto massimo della tabella, come peraltro già evidenziato al precedente *punto 7*.

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico di ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n. 352/1988 che fa riferimento all'«importo stimato», diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'«importo stimato» è quello che attinge alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'«importo stimato» è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto ogni «importo stimato» deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiori, ove sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980. (Cass. Sez. II, 31 Marzo 2006, n. 7632).

Un altro si presenta — come peraltro già evidenziato al precedente *punto 4* — quando il valore della controversia sia esiguo rispetto a quello accertato in sede di consulenza tecnica dall'ausiliario. Ciò produrrebbe un onorario iniquo in confronto al lavoro svolto dal consulente cosicché da ammettere — nel caso che non si ritengano pertinenti le vacanze — l'applicazione dell'art. 52.

10. RIDUZIONE DEGLI ONORARI

La riduzione viene operata dal magistrato nel caso che il consulente abbia ritardato, senza motivazione e giustificazione e senza quindi aver richiesto ed ottenuto la proroga per il differimento

autorizzato del termine, il deposito della relazione.

La riduzione è pari al 25% per gli onorari fissi e variabili mentre, per quelli a tempo, il giudice non terrà conto del tempo successivo a quello della data originaria di deposito.

Appare quindi essenziale, nella ipotesi di motivata impossibilità per il consulente di depositare l'elaborato peritale nei termini originariamente disposti dal magistrato, presentare la istanza di proroga per il deposito della relazione

In tema di liquidazione dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici, la norma di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1980, n. 319 va interpretata nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a «fatti sopravvenuti e non imputabili» deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tenere conto della vacanza per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici (Cass. Sez. I, 2 novembre 1995, n. 11403).

11. APPLICAZIONE DELL'ART. 11 ED ART. 12

Frequentemente, le attività cui è chiamato il consulente tecnico di ufficio di ambito tecnico (ingegnere, architetto, geometra ecc.) pongono problematiche nell'applicazione della tariffa in materia di accertamenti e verifiche su costruzioni edilizie e parti di esse. Queste, infatti, risultano regolate da due fattispecie distinte di tabelle dell' art. 11 e dell'art. 12, D.M. 30 maggio 2002. In pratica, la difficoltà emerge dalla non sempre chiara distinzione tra attività e operazioni previste nei due articoli.

I pronunciamenti della S.C.C. hanno chiarito che qualora le attività del consulente o perito riguardino la sola indagine sull'accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi o l'aggiornamento e la revisione dei prezzi, la tariffa da applicarsi è quella prevista nell'art. 12.

Diversamente, se l'opera del consulente non si sia limitata alla verifica della rispondenza del progetto, collaudo ed aggiornamento e revisione dei prezzi, ma abbia riguardato anche la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti registrati si debbono applicare le previsioni tariffarie dell'art. 11.

Cosicché, avendo l'art. 12 carattere «speciale» rispetto all'art. 11 che regola la norma in generale, si applicherà la prima norma laddove l'attività del consulente sia consistita in *verifiche* legate a progetti, collaudi, norme, prezzi e contabilità lavori mentre si dovrà ricorrere alla seconda in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi che una di queste fattispecie rientri nel complessivo incarico da compensarsi con l'art. 11, per il carattere di prevalenza della norma, dovrà comprendersi in questa, salvo che il quesito non sia dotato di una specifica e distinta autonomia.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio per operazioni relative a costruzioni edilizie, la disposizione dell'art. 12 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo, mentre in caso diverso trova applicazione la norma generale dell'art. 11. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base a quest'ultima norma, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti riscontrati in un accertamento tecnico preventivo e del conseguente degrado dall'immobile (Cass. Sez. II, 16 agosto 1993, n. 8726).

Nel caso che il consulente si sia visto assegnare un quesito tendente ad accertare la congruità dei prezzi richiesti per la costruzione di un impianto, l'effettiva esecuzione dei lavori commissionati o

autorizzati in corso d'opera, l'impiego dei materiali concordati nel capitolato di appalto, si deve applicare l'art. 12 e non l'art. 11 D.M. 30 maggio 2002.

Per la liquidazione dell'onorario di un consulente o perito d'ufficio, incaricato di accertare la congruità dei prezzi richiesti per la costruzione di un impianto, l'effettiva esecuzione dei lavori commissionati o autorizzati in corso d'opera, l'impiego dei materiali concordati nel capitolato di appalto, deve applicarsi l'art. 12 d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 che prevede un onorario variabile da un minimo ad un massimo, e non già l'art. 11 stesso d.P.R. — che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni — aumentabile fino al doppio nel caso di particolare complessità, difficoltà ed importanza della prestazione, ai sensi dell'art. 5 legge 8 luglio 1980 n. 319 (Cass. Sez. II, 27 giugno 1998, n. 6378).

Quanto detto sembrerebbe escludere chiaramente la cumulabilità degli onorari stabiliti dalle due tabelle. L'art. 11 ha prevalenza — per così dire — sull'art. 12. Il primo ha carattere «generale» il secondo invece «speciale».

Pertanto, laddove le fattispecie di accertamenti indotte dalle finalità del quesito abbiano ad oggetto **esclusivamente** le materie riportate dall'art. 12 (*verifiche e rispondenza tecnica di progetti, di contratti, capitolati, norme, di collaudi di lavori e forniture, di misura e contabilità dei lavori, di aggiornametro e revisione prezzi*), il compenso deve calcolarsi utilizzando le previsioni dell'art. 12 che prevede l'onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Ove invece le finalità del quesito inducano accertamenti più ampi, legati, magari, all'accertamento dello stato di un bene o di un determinato oggetto, di opere, di condizioni e caratteristiche di un bene, di vizi e difetti e, nell'ambito di essi, siano **ricomprese** verifiche ricadenti nella previsione di cui all'art. 12, per il calcolo dell'onorario deve aversi riguardo alla tabella di cui all'art. 11 che prevede un onorario a percentuale da calcolarsi a scaglioni e riferirsi, per la consulenza tecnica, sul valore della controversia.

Gli orientamenti citati, suggeriscono l'utilità di raccogliere, in una tavola sinottica, seppur non esaustiva, le maggiori fattispecie di accertamenti in relazione ai due articoli della norma.

Applicazione art. 11 e art. 12 D.M. 30 maggio 2002

Ove le finalità del quesito inducano operazioni di:

Accertamenti di condizioni di opere e manufatti	Art. 11
Accertamenti di condizioni e requisiti caratteristici del bene	Art. 11
Accertamenti di cause e ragioni di danni	Art. 11
Accertamento dell'importo necessario all'eliminazioni di vizi	Art. 11
Accertamento dell'importo necessario all'eliminazioni di danni	Art. 11
Incidenza degli importi di vizi e danni sul valore del bene	Art. 11
Determinazione del danno conseguente ad imperizia o inadeguatezza di interventi	Art. 11
Accertamenti legati a deprezzamenti	Art. 11

Ove le finalità del quesito inducano operazioni limitate e circoscritte alla:

Verifica di progetti	Art. 12
Verifica di norme e capitolati	Art. 12
Verifica di contratti	Art. 12
Verifica di collaudo di lavori e di forniture	Art. 12
Verifica di misure di lavori	Art. 12
Verifica di aggiornamento e revisione prezzi	Art. 12
Verifica congruità prezzi	Art. 12
Verifica contabilità di lavori	Art. 12
Verifica rispondenza tecnica a contabilità di lavori	Art. 12
Verifica rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto	Art. 12
Verifica rispondenza tecnica alle prescrizioni di contratto	Art. 12
Verifica rispondenza tecnica alle prescrizioni di capitolati	Art. 12
Verifica rispondenza tecnica alle prescrizioni di norme	Art. 12

In relazione a quanto osservato — a parere di chi scrive — il tema della mancata cumulabilità delle fattispecie tariffarie in esame non può ritenersi esaurito dalla richiamata giurisprudenza e richiede una considerazione più ampia.

Occorre, infatti, osservare — a vantaggio del consulente — che, nella liquidazione del compenso, è essenziale evidenziare se le finalità del quesito hanno prodotto accertamenti *autonomi e distinti* o se, invece, questi siano stati *accessori e assorbiti* come si è già evidenziato al punto 3 del presente capitolo.

Nel primo caso, si tratta di accertamenti che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto.

Nel secondo caso, gli accertamenti risultano collegati e in vario modo compresi e — appunto — assorbiti dagli altri accertamenti che il consulente ha svolto.

Con ogni evidenza, pertanto, nella prima fattispecie ricorrono i presupposti — come già ricordato nel paragrafo 3 del presente capitolo — per applicare la cumulabilità dei compensi; nel secondo, invece, vale il concetto dell'unitarietà del compenso.

In ordine all'oggetto in trattazione, perciò, è possibile osservare che, qualora il quesito abbia una finalità unica, con una portata limitata ed in essa coesistano fattispecie di accertamenti ricadenti nell'art. 11 ed art. 12, la cui prevalenza debba essere ricondotta alle finalità di cui al primo articolo, il calcolo deve operarsi in base alle tabelle dell'art. 11.

Ove invece, le finalità del quesito siano diverse e conducano ad accertamenti, attività e operazioni più articolate, distinte, autonome tra loro, non ripetitive, possono esistere le ragioni per richiedere un'applicazione separata e cumulata delle due fattispecie tariffarie.

Reputandosi essenziale per il lettore, avere a disposizione indirizzi esemplificativi del concetto espresso, si rimanda a una consultazione e lettura della casistica contenuta nel capitolo VII e formulario del volume.

12. PARTICOLARITÀ DEL COMPENSO IN MATERIA DI ESTIMO

In tema di estimo, ex art. 13 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, in linea generale, il valore sui cui riferire il conteggio del compenso è quello risultante dal valore complessivamente stimato anche quando si tratti di stime di più immobili.

In tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837).

Può presentarsi diversa valutazione, da motivare al giudice, laddove le stime siano state operate su zone diverse, per immobili di natura e carattere dissimile che richiedano pertanto autonome e distinte valutazioni.

La liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n. 352 del 1998 che fa riferimento all' «importo stimato» diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Va precisato, peraltro che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'«importo stimato» è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'«importo stimato» è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto ogni importo stimato deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove sussistano le

condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 (*Cass. Sez. II, 17 aprile 2001, n. 5608*).

La S.C.C. ha ritenuto ammissibile riconoscere l'applicazione di un separato compenso per la redazione di planimetrie catastali nella ipotesi di incarico avente ad oggetto la valutazione immobiliare da compensarsi con la tariffa a percentuale. Ciò perché è da ritenersi attività di *quid pluris* rispetto a quella per cui era stato affidato l'incarico.

Facendo propria una applicazione analogica del pronunciamento, può ritenersi ammissibile estendere ciò anche ad altre attività come, ad esempio, la presentazione di un *frazionamento*, di tipo *mappale*, di una *riunione di usufrutto* e quanto altro da ritenersi accessorio e complementare rispetto alle finalità dell'incarico.

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un QUID PLURIS non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni (*Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837*).

13. INCARICO AD AUSILIARI ESPERTI

L'eventuale ricorso ad ausiliari o esperti, come detto nelle pagine precedenti, deve essere autorizzato dal giudice, pena il possibile rifiuto della liquidazione del relativo compenso.

I compensi per i prestatori d'opera debbono essere calcolati con riferimento all'art. 50, d.P.R. 115/2002 e non a tariffa professionale come segnalato al cap. IV nel corso dell'esame dell'art. 56.

Naturalmente l'ausiliario richiederà il compenso di quell'ausiliario esperto nella ipotesi che questi non abbia ottenuto dal giudice uno specifico ed autonomo incarico, nel qual caso spetta all'ausiliario esperto una autonoma liquidazione.

In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 7 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste (*Cass. Sez. II, 18 novembre 1991, n. 12343*).

Gli incarichi, però, non possono aver avuto ad oggetto l'intero svolgimento dell'incarico affidato al consulente stesso.

Il consulente tecnico nominato dal giudice non può affidare ad altri l'espletamento dell'incarico a lui commesso, con la conseguenza che qualora sia stato autorizzato ad avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento dell'incarico non può pretendere lo intero rimborso di quanto da lui corrisposto ai tecnici affidatari, in quanto l'attività consentita a questi ultimi non può mai essere integralmente sostitutiva di quella del consulente. Pertanto, il compenso dovuto agli stessi deve essere proporzionato all'attività consentita e non anche all'intera attività in ipotesi svolta (*Cass. Sez. I, 7 luglio 1981, n. 4435*).

14. LA CONCILIAZIONE

Situazione tutt'altro che rara, è quella in cui il consulente, nel corso delle proprie attività, riesca a conciliare le parti.

Nella particolare situazione, ricorrono due distinte fattispecie in funzione della procedura e dell'oggetto per il quale l'ausiliario opera la consulenza.

Difatti, nel caso che l'esperto svolga attività nella procedura di *consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite* (1), come pure nella ipotesi di incarico in processo di cognizione avente ad oggetto *esame l'esame di documenti contabili e registri* (2), la conciliazione è attività riconosciuta e prevista dalla norma, pur dovendo, nella seconda fattispecie, essere autorizzata espressamente dal giudice.

Pertanto, in questi casi l'accordo sarà trascritto a verbale (processo verbale di conciliazione), sottoscritto dal consulente, dalle parti e dai rispettivi legali e trasmesso al giudice, mediante deposito in cancelleria, per la relativa attribuzione di formale di omologa.

Ne deriva che il consulente deve presentare specifica nota di liquidazione per il proprio compenso, così come se avesse svolto, con la redazione di relazione, il suo incarico.

Nella ipotesi che, invece, l'ausiliario sia giunto a far conciliare le parti in ambiti ove la detta conciliazione non è prevista per le proprie attività (processo cautelare, processo di cognizione, salvo la sfera delle attività comprese nell'art. 198 c.p.c., già esaminate, e nel processo esecutivo), l'esperto, non procedendo al deposito della relazione, non deve rassegnare alcuna nota di liquidazione del proprio compenso che, invece, sarà corrisposto dalle parti, che assumeranno tale obbligazione nella scrittura che definisce la loro controversia, a valore di tariffa professionale o comunque di mercato. È evidente, infatti, che non avendo concluso alcuna attività giudiziaria, il consulente è esentato dall'applicare la normativa regolante le attività di ausilio all'autorità giudiziaria, avendo svolto attività che è sfociata in una determinazione dal valore stragiudiziale e privatistico.

15. PAGAMENTO DEL COMPENSO AL CONSULENTE

Al di là di quanto stabilito dal giudice nel decreto di liquidazione del compenso con il quale egli dispone, a titolo provvisorio, il pagamento del compenso del consulente a carico di una parte, il detto importo grava comunque su entrambe le parti costituite in giudizio. Ciò perché l'attività dell'ausiliario, svolta nell'interesse supremo della giustizia, ha avuto utilità d'interesse comune per entrambe le parti.

Poiché la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, è inoltre indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliario è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliario al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (*Cass. Sez. I, 8 luglio 1996, n. 6199*).

L'ipotesi ricorre nell'eventualità — assai remota — che il giudice non abbia provveduto alla liquidazione del compenso al consulente; quest'ultimo, infatti, può agire nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio.

In effetti il consulente tecnico d'ufficio, qualora non abbia ricevuto dal giudice civile, che lo ha nominato, la liquidazione dei compensi ex art. 11 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, può sempre agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione o ordinario giudizio di cognizione (*Cass. Sez. II, 22 aprile 1994, n. 3835*).

16. MANCATO PAGAMENTO DELL'ACCONTO

Il consulente, svolgendo attività di ausilio al giudice e nel supremo interesse della giustizia, non può sospendere le proprie attività a seguito del mancato pagamento dell'acconto ma informare il giudice che ne ha disposto la nomina.

La consulenza tecnica d'ufficio viene eseguita per incarico del giudice e nel superiore interesse della giustizia, sia pure in un processo di parti qual è quello civile. Ne consegue che, dinanzi al mancato pagamento dell'acconto stabilito dal giudice, il C.T.U. non può decidere unilateralmente di sospendere le operazioni, ma deve informare prontamente il giudice ed attenersi alle direttive di quest'ultimo, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare (*Comitato Tribunale di Roma, 7 aprile 2002*).

17. SUPPLEMENTO DI CONSULENZA E CONSULENZA INTEGRATIVA

Accade frequentemente che il consulente tecnico di ufficio sia chiamato «a chiarimenti» dal giudice. Alcune volte l'incombenza si rende necessaria per approfondire aspetti e circostanze che il consulente ha trascurato o non ha approfondito adeguatamente. Altre volte, invece — e sono i casi più frequenti, per la verità — la chiamata a chiarimenti corrisponde a una strategia processuale della parte con meri effetti dilatori della decisione giudiziale o, nella volontà di determinare condizioni di maggiore difficoltà alla controparte, insinuando aspetti non sempre attinenti al quesito posto nell'originario incarico.

Ora, dovendo escludere la circostanza di supplemento di consulenza che richiede, nei fatti vere e proprie nuove attività del consulente, la procedura civile prevede che ai chiarimenti si possa rispondere oralmente o per iscritto.

Nella prima fattispecie, i chiarimenti vengono resi verbalmente nel corso della udienza e quindi, non rimettendo alcuna relazione scritta, non viene presentata al giudice alcuna «notula». Pertanto, all'ausiliario, nella specie, non è riconosciuto alcun compenso. Nella seconda fattispecie, autorizzato dal giudice, l'ausiliario redigerà una *relazione integrativa* per la quale potrà richiedere la liquidazione del relativo compenso.

Bisogna distinguere, tuttavia, se detti chiarimenti siano dovuti o meno a carenze dell'elaborato peritale. Se, infatti, al consulente tecnico si chiedono chiarimenti dovuti a carenze della prima consulenza tecnica non spettano compensi.

Non spetta al C.T.U. alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione (*Cass. Sez. I, 8 Ottobre 1997, n. 9761*).

18. VIZIO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE.

Al di là di quanto in generale disposto, l'eventuale esecuzione forzata, promossa, ai fini della tutela del credito, nei confronti di una parte costituita in giudizio nel quale il consulente ha svolto opera di ausiliario e che non abbia provveduto al pagamento della somma da lui richiesta, può essere opposta per far dichiarare il non procedere alla esecuzione forzata in virtù di quel decreto, se questo non contenga l'indicazione della parte obbligata al pagamento del compenso.

In casi simili, pertanto, è opportuno ricorrere nuovamente al medesimo giudice, mediante specifica istanza, segnalando la carenza al fine di far emettere dallo stesso magistrato un nuovo decreto di liquidazione.

Il decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, qualora non contenga l'indicazione della parte obbligata al pagamento del compenso medesimo — non potendo essere inteso nel senso che il compenso è posto, solidalmente e in uguale misura, a carico di tutte le parti costituite — non vale come titolo esecutivo nei confronti delle parti e, se in forza di tale decreto è minacciata un'esecuzione forzata, la parte cui il precetto è notificato può proporre opposizione all'esecuzione per far dichiarare che l'ausiliare non ha diritto di procedere a esecuzione forzata in suo confronto in base a quel decreto (*Cass. Sez. II, 15 dicembre 2000, n. 15850*).

(1) *Art. 696bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.* — L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. — La norma — con chiare finalità deflative del carico di procedimenti giurisdizionali — è stata introdotta dalla riforma del processo civile entrata in vigore il 1° marzo 2006.

(2) *Art. 198. Esame contabile.* — Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico affidandogli il compito di tentare la conciliazione tra le parti. Il consulente sente le parti e previo consenso di tutte può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali e nella relazione di cui all'articolo 195.